

Contratto di affidamento

“della fornitura in service, della durata di n. 3 anni, di esecuzione di test di citologia in strato sottile per le esigenze del Valmontone Hospital S.p.A.”
CIG: 7883758AE7.

TRA

Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche Valmontone Hospital), con sede in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08501151008, in persona del legale rappresentante nonché Presidente del C.d.A., Sig. Crescenzo Gentili, domiciliato per la presente carica in Valmontone, presso la sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei Lecci s.n.c.;

e

New Citology S.r.l., con sede legale in Roma, alla Via Po, 102, Cod. Fisc. e P. I.V.A. 08654021008, rappresentata ai fini della stipula del presente contratto dal proprio legale rappresentante, Dott.ssa Anna Maria Macchi

Premesso

- che il Valmontone Hospital S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service, della durata di n. 3 anni, di esecuzione di test di citologia in strato sottile;

- che il criterio di aggiudicazione stabilito dalla legge di gara è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 36 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che, a seguito dell'esperimento della pubblica gara, con Atto del Direttore Generale n. 19/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in parola alla **NEW CITOTOLOGY S.r.l.**, per un corrispettivo presuntivo pari ad € 162.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui alla legge di gara che, ancorché non allegata, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- dall'offerta tecnica ed economica presentate in gara dalla New Citology S.r.l., da intendersi anch'esse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service, della durata di n. 3 anni, di esecuzione di test di citologia in strato sottile per le esigenze del Valmontone Hospital S.p.A.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti, dal presente contratto, da tutti i documenti che costituiscono la *lex specialis* di gara, dalla normativa vigente e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

Art. 4. Importo del contratto

L'importo del presente contratto ammonta a presuntivi € 162.000,00 oltre IVA nella misura di legge (22%), in ragione dell'offerta presentata dall'operatore aggiudicatario.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio

dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara.

In ogni caso, l'Esecutore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni in vigore.

Art. 6. Durata ed efficacia del contratto

Il presente contratto avrà una durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e cesserà con il rilascio del certificato di buon esito della fornitura da parte dell'ente committente.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo verrà pagato a misura - pari ad € 13,50, oltre Iva nella misura di legge, per singolo esame, così come riportato nell'offerta economica - sulla base del numero degli esami eseguiti.

Il Fornitore emetterà fattura a cadenza mensile (30 giorni), in cui dovrà indicare il numero di esami effettuati nella mensilità (30 giorni) di fatturazione.

Il Committente, previa verifica della regolarità dei dati riportati in

fattura, si impegna al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre il 90° giorno dalla data di ricevimento delle relative fatture.

L'importo della fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della regolarità delle stesse, sul conto corrente dedicato ed intestato all'Esecutore.

Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Le fatture devono essere indirizzate al Valmontone Hospital S.p.A. tramite il sistema di fatturazione elettronica:

Valmontone Hospital S.p.A. - Via dei Lecci, snc - 00038 Valmontone (RM) - Partita IVA 08501151008 - Cod. Destinatario: W7YVJK9.

Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato il riferimento al CIG della gara e la tipologia di attività erogata.

Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di

ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.

Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Esecutore può recedere dal presente contratto o sospendere l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9. Cessione del credito

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni

opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Esecutore medesimo, riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 10. Trasparenza

L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di

danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11. Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo fax, potrà diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio.

L'Impresa esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte.

Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare le penali, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione della fornitura e del servizio di garanzia per come previsti nella legge di gara e nell'offerta, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, a seconda della gravità del ritardo, rientrante nella forbice di cui all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

La verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

L'amministrazione committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Trovano altresì applicazione in relazione alla fase esecutiva del contratto, le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti

all'impresa esecutrice o da eventuali crediti vantati dalla stessa.

Art.12. Riservatezza

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13. Clausola risolutiva espressa

A prescindere dalle cause di risoluzione innanzi indicate, il Committente potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 1453 e seguenti del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo fax.

Art. 14. Norme anticorruzione

La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).

Art. 15. Responsabile dell'Esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il Dott. Gianfranco Trionfera,

attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.

Art. 16. Perfezionamento del contratto

Il presente contratto si intenderà perfezionato tra le Parti alla data in cui la copia del presente contratto firmata dal legale rappresentante del Valmontone Hospital S.p.A., verrà ritrasmessa, a mezzo pec, munita della firma dal legale rappresentante dell'appaltatore.

Ai fini della regolare e puntuale esecuzione del servizio, l'appaltatore è tenuto a prendere contatti con il Responsabile dell'Esecuzione, Dr. Gianfranco Trionfera.

Art. 17. Clausole di rimando

Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del Disciplinare/Lettera di invito, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.

Art. 18. Foro competente

Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere composte in via bonaria saranno demandate al Giudice competente, secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge prevede la composizione della controversia in via arbitrale.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).

Valmontone, 6 novembre 2019

Per il Valmontone Hospital S.p.A.

Il Presidente

Crescenzo Gentili

Per New Citology S.r.l.

il Legale Rappresentante

Anna Maria Macchi